




Regione Calabria
Dipartimento Obiettivi Strategici



Consorzio per lo Sviluppo Industriale
della provincia di Reggio Calabria

STATUTO



ASIREG

REGGIO CALABRIA

CAMPO CALABRO

GIOIA TAURO

SALINE JONICHE

AREA JONICA

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

STATUTO

approvato con D.G.R. n. 811 del 28.10.2003
e con D.P.G.R. n. 142 del 17.12.2003

modificato con D.G.R. n. 734 del 09.11.2007
e con D.P.G.R. n. 207 del 09.11.2007

modificato con D.G.R. n. 754 del 12.12.2007
e con D.P.G.R. n. 221 del 12.12.2007

modificato con delibera dell'Assemblea Generale n. 4 del 11.06.2008

Art. 1

Norme presupposte

1. Le norme del presente Statuto recepiscono ed attuano le disposizioni recate dalla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38.

2. Per effetto delle novelle introdotte dalle norme di cui al precedente comma il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria assume la denominazione di "Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria" e svolge la sua attività sull'intero territorio della Provincia.

Art. 2

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata sino al 31 dicembre 2030.

2. L'Assemblea Generale può fissare un termine diverso.

Art. 3

Sede

1. Il Consorzio ha sede in Reggio Calabria.

2. L'Assemblea può istituire uffici operativi decentrati in relazione alla concentrazione di aziende negli agglomerati della Provincia.

Art. 4

Natura giuridica

1. Il Consorzio è Ente Pubblico Economico con propria autonomia funzionale.

2. Il Consorzio è Ente strumentale della Regione con il fine di favorire e sostenere l'attività regionale diretta alla promozione ed allo sviluppo dell'industria e delle attività connesse.

Art. 5

Rapporti con la Regione

1. Ai sensi della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, l'attività del Consorzio si svolge in stretto coordinamento con le politiche regionali di settore, nel rispetto degli indirizzi programmatici e delle direttive che la Regione intende emanare in materia di sviluppo industriale.

2. Nell'esercizio delle funzioni strumentali, l'attività del Consorzio è sottoposta al controllo programmatico, economico, finanziario e sostitutivo della Regione.

Art. 6

Soci

1. Sono soci del Consorzio gli Enti pubblici e privati già aderenti.
2. La Regione Calabria partecipa al Consorzio con una quota di fondo di dotazione pari al 35% del suo ammontare.
3. Possono far parte del Consorzio oltre la Regione, i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, altri Enti ed Istituti pubblici, Associazioni di imprenditori, Istituti di Credito, Imprese e Consorzi di Imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 36 della legge n. 317/91, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del Consorzio.

Art. 7

Fondo di dotazione

1. Il fondo consortile è fissato in euro 500.000,00 ed è suddiviso in 250 quote pari a 2.000,00 euro ciascuna.
2. Ciascuna quota di 2.000,00 euro dà diritto ad un voto in seno all'Assemblea Generale per l'elezione ed il rinnovo degli Organi.
3. I consorziati rispondono delle obbligazioni sociali in rapporto alle quote sottoscritte.

Art. 8

Obblighi dei soci

1. I soci sono obbligati:
 - a) a rispettare lo Statuto e le disposizioni date dai suoi Organi nell'interesse del Consorzio;
 - b) a non intraprendere iniziative o rapporti con terzi in concorrenza o in conflitto con il Consorzio;
 - c) a versare nel termine che sarà loro assegnato ovvero ad integrare l'importo relativo alla quota di fondo consortile sottoscritta ovvero di quote integrative fissate dall'Assemblea Generale;

d) a contribuire al ripiano d'eventuali disavanzi versando nel termine assegnato l'importo dovuto in relazione alla quota o alle quote del fondo consortile accreditate o determinate all'atto della conferma della permanenza di socio o a quello dell'ammissione per il nuovo socio.

2. La violazione degli obblighi di cui sopra, previa diffida al rispetto degli stessi e decorsi trenta giorni senza che abbia avuto luogo l'adeguamento all'obbligo, è causa di decadenza di diritto del socio e contestuale esclusione dello stesso dal Consorzio, con la cancellazione dal libro dei soci.

3. L'esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo e deve essere portata a conoscenza dell'Assemblea Generale nella prima seduta utile per la ratifica.

4. Nel caso di non ratifica il socio non potrà vantare per il periodo decorrente tra il provvedimento del Comitato Direttivo e quello dell'Assemblea.

Art. 9

Esclusione dei soci e recesso - Relativi effetti

1. Il socio viene escluso dal Consorzio nel caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo precedente e con le modalità di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. Il socio può esercitare il recesso dal Consorzio in ogni momento.

3. Il socio proveniente dal Consorzio ASI si considera recedente e viene escluso nel caso che nel confermare la sua partecipazione non accetti il presente statuto.

In caso di esclusione o recesso la quota del consorziato escluso o receduto accresce il capitale mediante imputazione al fondo di riserva e determina l'automatica diminuzione pro quota del capitale.

Art. 10

Finalità

Il Consorzio, per l'intero territorio della Provincia di Reggio Calabria, provvede:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del Piano Regionale di Sviluppo, dei piani regolatori delle aree di sviluppo industriale esistenti ed il recepimento ed il coordinamento delle esigenze di sviluppo degli ambiti territoriali della Provincia avente particolare vocazione industriale, commerciale e artigianale risultante da iniziative imprenditoriali in atto o potenziali;

b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di cui alla lettera a) e comunque in tutte quelle in cui sia ritenuto utile un intervento finalizzato allo sviluppo della produzione e degli scambi;

c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza ed assistenza, con particolare riguardo al recepimento, alla diffusione ed all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

d) alla promozione di attività di consulenza ed assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

e) all'assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli Enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità nonché iniziative di collaborazione interaziendale con imprese operanti in zone a sviluppo avanzato al fine sia della formazione professionale sia di eventuali investimenti nella Provincia;

f) a curare la promozione di patti territoriali, contratti d'area e degli altri strumenti di concertazione decentrata finalizzati allo sviluppo economico-produttivo;

g) all'acquisizione ed alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione ed alla realizzazione di opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura di spazi pubblici destinati ad attività collettive.

La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, consorzi di gestione e società a capitale misto;

h) alla vendita, all'assegnazione ed alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate.

A tal fine il Comitato Direttivo del Consorzio, con proprio atto, individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;

i) alla costruzione, in aree attrezzate, di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

k) alla vendita, alla locazione ed alla locazione finanziaria alle imprese, di fabbricati ed impianti in aree attrezzate;

l) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri o esercizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti comunali;

m) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i Consorzi;

n) al riacquisto della proprietà di aree cedute per intraprese attività industriali o artigianali nell'ipotesi in cui il cessionario non abbia realizzato lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione, nonché all'acquisto unitamente alle aree cedute degli stabilimenti industriali o artigianali su di esse realizzati nel caso in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

Il tutto con le modalità e le facoltà di cui all'art. 63 legge 23 dicembre 1998, n. 448;

o) all'acquisto di stabilimenti nei quali la produzione sia dismessa al fine della riconversione per la realizzazione di iniziative produttive utili allo sviluppo dell'economia locale e dell'occupazione;

p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10 e delle altre disposizioni in materia;

q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e gestione di altri impianti a rete;

r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione ai fini produttivi ed all'attuazione di programmi di reindustrializzazione, acquisendoli anche con il ricorso a procedure coattive ed espropriative previste dalle leggi vigenti;

s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10;

t) alla riscossione delle tariffe, canoni e contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai Consorzi;

u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

v) all'assunzione di ogni iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto;

w) ad esprimere pareri, prima del rilascio di licenze, concessioni e autorizzazioni da parte delle competenti autorità locali, sulla conformità urbanistica delle costruzioni da insediare nelle aree di sviluppo industriale e sulle loro destinazioni d'uso;

x) a compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari, finanziarie ritenute dal Comitato Direttivo necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità istituzionali e ad assumere partecipazioni ed interessenze in altri enti o soggetti aventi scopo analogo o affine al proprio;

y) a contrarre finanziamenti con enti o istituti bancari anche garantiti da ipoteche, accendere ipoteche, rilasciare fidejussioni;

z) a compiere tutte le attività indicate nell'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, che non siano previste nell'elencazione che precede.

Art. 11

Opere di urbanizzazione

1. Il Consorzio può realizzare direttamente, previo occorrendo affidamento da parte dei comuni, le opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e quelle necessarie per l'allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dal Consorzio, sia per le opere di urbanizzazione interne all'area d'intervento sia per quelle esterne comprese le aree acquisite dal Consorzio o dai Comuni che risultassero funzionali e necessarie alle piene attrezzature dell'area interessata sia per quelle necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi.

2. Il Consorzio può assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche di non pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.

3. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere medesime e delle relative aree sono regolate dalla convenzione tipo richiamata al comma primo.

4. Le convenzioni stipulate tra Consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono atto di concessione a favore del Consorzio per la realizzazione delle opere in precedenza indicate. Le stesse convenzioni prevedono i casi in cui il Consorzio o il Comune devono provvedere ad acquisire la disponibilità delle aree esterne alla superficie di intervento e regolano i relativi rapporti finanziari.

Art. 12

Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, la Provincia, i Comuni ed altri Enti possono affidare al Consorzio la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive esistenti e/o da realizzarsi nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'Ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal Consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il Consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti sopra previsti, gli enti beneficiari trasferiscono al Consorzio le somme relative.

4. Il Consorzio provvede alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti alle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

Art. 13

Istituzioni delle aree ecologicamente attrezzate

1. Il Consorzio può dotarsi delle attrezzature di tutela ambientale, della salute e della sicurezza al fine di realizzare aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e richiedere alla Provincia che sia dichiarata la qualificazione di area ecologicamente attrezzata.

Il riconoscimento della qualificazione è disposto con decreto del Presidente della Provincia.

2. Le aree come sopra qualificate fruiscono prioritariamente degli aiuti pubblici nazionali, regionali e comunali.

Art. 14

Programmazione ed attività

1. Tutta l'attività istituzionale del Consorzio è svolta mediante l'adozione di programmi quinquennali di attività e di organizzazione in conformità agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico.

2. I programmi sono elaborati sulla base di criteri che considerano la sussistenza di processi di ristrutturazione e riconversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di rilevanti fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

3. Per la realizzazione dei programmi il Consorzio costituisce società o consorzi o partecipa a società e consorzi, per la gestione dei servizi consortili e per l'assistenza alle imprese.

4. I programmi, che recepiscono le istanze del territorio, devono necessariamente indicare:

a) le azioni e le iniziative di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;

b) le risorse finanziarie per realizzarle e le diverse fonti di provvista;

c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle risorse consortili al fine di ridurre i costi e realizzare miglioramenti;

d) l'eventuale costituzione di società, di consorzi o di partecipazioni di cui al comma precedente.

5. I programmi sono adottati dall'Assemblea Generale entro il termine perentorio di giorni 180 dal suo insediamento e sono trasmessi alla Regione che li approva nei termini e con le modalità di cui all'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38.

Art. 15

Capitale e mezzi finanziari

1. Il Capitale di proprietà del Consorzio è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dall'attività.

2. Esso è suddiviso in fondo di dotazione e riserve.

3. Il fondo di dotazione del Consorzio è costituito dall'apporto iniziale dei partecipanti promotori, al netto del capitale e delle riserve straordinarie iniziali, dagli eventuali contributi di ingresso versati dai nuovi partecipanti e dai successivi contributi in conto capitale versati dai partecipanti proporzionalmente alle quote del capitale possedute da ciascuno.

4. I conferimenti effettuati dai partecipanti ammontano ad euro 2.000,00 pro quota, e risultano così suddivisi come da tabella allegata.

Le quote di partecipazione al fondo consortile costituiscono il parametro di rappresentatività all'interno degli organi consortili.

5. Il fondo consortile può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Generale.

6. Le riserve sono costituite per far fronte ad eventuali perdite future e derivano o da uno specifico apporto iniziale o successivo dei partecipanti ovvero dall'accantonamento di utili deliberato dall'Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo di esercizio.

7. Il fondo di dotazione è indisponibile per la copertura di perdite d'esercizio. Il capitale di proprietà del Consorzio non può essere diviso e distribuito ai partecipanti se non in sede di liquidazione dello stesso.

8. Le eventuali perdite riscontrate nel bilancio di chiusura della gestione saranno ripianate in via prioritaria con l'utilizzazione delle riserve appositamente accantonate e, in mancanza o per l'insufficienza delle stesse, da una specifica contribuzione da parte dei singoli partecipanti in proporzione alle quote sottoscritte da ciascuno. Il piano di riparto delle perdite sarà approvato dal Consiglio Generale contestualmente al bilancio consuntivo. I partecipanti dovranno versare le rispettive contribuzioni entro 120 giorni dalla comunicazione di richiesta.

9. I mezzi finanziari di cui il Consorzio può disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti da entrate proprie, derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale, anche:

a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri di cui ai successivi commi 10 e 11;

b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;

c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

10. L'ammontare del contributo annuale di dotazione ordinaria a carico degli altri organismi partecipanti è stabilito dall'Assemblea Generale contestualmente all'approvazione del piano economico-finanziario. La determinazione della quota di partecipazione al fondo di dotazione ordinaria potrà essere differenziata per ciascun socio consorziato in funzione della natura, degli ambiti di competenza e di intervento dei partecipanti (comunali o ultracomunali), e della circostanza, limitatamente ai Comuni aderenti, se il loro territorio comprenda o meno, in tutto o in parte, un'area o un agglomerato industriale.

11. Le quote di partecipazione al fondo di dotazione ordinaria potranno essere modificate in ragione di nuove ammissioni o recessi.

Tali contribuzioni dovranno essere versate entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione della richiesta. Nel caso di mancato pagamento nei termini sulle somme dovute dai singoli partecipanti saranno dovuti interessi moratori in misura pari al T.U.S.

vigente al momento della richiesta aumentato di due punti percentuali. Se il ritardo supera un anno il partecipante moroso dovrà corrispondere gli interessi legali nonché gli importi dovuti alla svalutazione monetaria nel frattempo intercorsa, a titolo di risarcimento del danno. Alla riscossione coattiva si provvederà mediante iscrizione a ruolo.

Art. 16

Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito da:
 - a) attività e passività finanziarie;
 - b) beni mobili, immobili, crediti, titoli di credito e beni in natura;
 - c) beni destinati al servizio del Consorzio ed altre attività non disponibili;
 - d) passività consolidate e diverse.
2. I beni costituenti il patrimonio del Consorzio sono descritti in appositi inventari indicanti gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore.
3. Al fine di un corretto equilibrio tra i beni già nel patrimonio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria e quelli del Consorzio, acquisiti dopo l'approvazione del presente statuto, per i primi viene assunto il valore di acquisto come iscritti negli atti contabili.
4. Entro un mese dall'insediamento del Comitato Direttivo dovrà essere redatto o aggiornato l'inventario dei beni.

Art. 17

Organi sociali

1. Sono organi del Consorzio:
 - L'Assemblea Generale
 - Il Comitato Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. L'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo durano in carica cinque anni ed i loro componenti possono essere rieletti per una sola volta.
3. Il Presidente dura in carica cinque anni salvo cessazione anticipata per causa di forza maggiore o incompatibilità sopravvenuta. In tal caso si procede all'elezione del nuovo

Presidente che dura in carica limitatamente alla durata dell'Assemblea che lo ha eletto. Il Presidente può essere rieletto per una sola volta.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica cinque anni.

5. Ai componenti degli Organi suddetti si applicano le disposizioni nazionali e regionali di ineleggibilità ed incompatibilità previsti per gli Organi degli Enti locali.

6. Le cause ostative all'incarico, che dovessero verificarsi durante il corso dell'incarico medesimo, operano di diritto e sono dichiarate con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

Con lo stesso decreto si invita il soggetto competente a provvedere alla sostituzione.

Art. 18

Assemblea Generale - Composizione e costituzione

1. L'Assemblea Generale è composta dai rappresentanti legali dei soci singoli o loro delegati. I delegati devono possedere documentata esperienza in materia economica ed amministrativa.

2. Ciascun socio esprime un numero di voti pari al numero delle quote sottoscritte e versate per la costituzione del fondo consortile.

3. L'atto formale di designazione del delegato deve essere presentato al Consorzio prima dell'inizio dell'Assemblea precedente la seduta; in difetto l'atto di designazione deve ritenersi inefficace; in difetto partecipa solo il legale rappresentante.

4. La liquidazione del Consorzio, il numero dei soci ed il correlato importo del fondo consortile, nonché tutte le modifiche fondamentali che attengono al fondo consortile, ovvero alla composizione degli Organi sono adottate dall'Assemblea Generale con la partecipazione di tutti i soci ed a maggioranza dei due terzi dei presenti.

5. I membri dell'Assemblea durano in carica cinque anni decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Giunta Regionale di composizione dell'Assemblea; in sede di prima attuazione della legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, l'Assemblea è costituita con atto del Commissario Straordinario.

Ove, durante la durata dell'Assemblea, il legale rappresentante o il delegato dovessero essere sostituiti, i nuovi nominati durano in carica per il tempo residuo di durata dello stesso rappresentante sostituito.

6. Nel caso si debba provvedere alla sostituzione di un rappresentante o delegato designato da un socio durante la durata dell'Assemblea per qualunque causa, il Presidente formula la richiesta all'Ente, la designazione deve essere comunicata entro 15 giorni.

Decorso tale termine senza che il socio abbia designato il nuovo rappresentante la nomina, per i soci di parte pubblica, è fatta dal Presidente della Giunta Regionale, con scelta tra gli Amministratori in carica presso il socio inadempiente.

7. La comunicazione della nomina a delegato del socio in seno all'Assemblea è fatta a cura del legale rappresentante dell'Ente consorziato, con raccomandata con avviso di ricevimento.

L'accettazione della carica, a pena di decadenza, avviene nei 15 giorni successivi.

8. In nessun caso il numero dei soci di parte privata può superare il numero dei soci di parte pubblica.

Parimenti le quote maggioritarie del fondo consortile devono essere detenute dagli Enti pubblici.

Art. 19

Assemblea Generale - Competenze

1. L'Assemblea Generale ha competenza esclusiva sui seguenti atti:

- a) adotta lo statuto;
- b) provvede alle modifiche dello statuto con deliberazione che riporti la maggioranza numerica di almeno i due terzi dei soci e dei due terzi delle quote di partecipazione.

2. In particolare, l'Assemblea Generale:

- a) elegge il Presidente;
- b) elegge quattro membri del Comitato Direttivo;
- c) decide sull'ammissione al Consorzio di nuovi partecipanti, con votazione presa a maggioranza dei due terzi nonché sulla decadenza dei consorziati;
- d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;
- e) propone l'affidamento al Consorzio di nuove funzioni da parte dei consorziati o della Regione;
- f) fissa le indennità spettanti ai membri del Comitato Direttivo, al Presidente, al Collegio dei Revisori dei Conti e l'entità del gettone di presenza dei componenti l'Assemblea Generale, le quali non possono superare quelle previste dalla normativa vigente per il Sindaco

del Comune capoluogo rientrante nel comprensorio territoriale del Consorzio e per gli altri Organi dello stesso Comune;

g) approva, entro 180 giorni dal suo insediamento, il Programma Pluriennale di Attuazione (P.P.A.) di cui all'art. 14 della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, che rappresenta, unitamente alle altre direttive della Regione, atto di indirizzo per l'attività esecutiva del Comitato Direttivo;

h) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano Economico Finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo ed entro il 30 aprile il Bilancio di Esercizio predisposto dal Comitato Direttivo.

Il termine di approvazione del Bilancio di Esercizio può essere prorogato eccezionalmente fino al 30 giugno, previa apposita delibera e motivazione che possa giustificare il rinvio adottato dal Comitato Direttivo.

Il P.E.F. deve contenere i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo.

Il bilancio del Consorzio si conforma alle norme nazionali e regionali vigenti in materia in modo da consentire la lettura dei programmi, obiettivi ed interventi;

i) delibera sulla contrazione di mutui;

l) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del Consorzio;

m) delibera la proroga della durata del Consorzio, previa espressa acquisizione da parte dei consorziati della determinazione espressa mediante atti formali idonei di procedere alla proroga.

Dette determinazioni sono allegate e formano un tutt'uno con la deliberazione di proroga.

Art. 20

Assemblea Generale - Funzionamento

1. L'Assemblea Generale si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

Può essere convocata dal Presidente, in seduta straordinaria, per l'esame di problemi urgenti ed ogni qual volta ne sia fatta richiesta motivata dal Comitato Direttivo o da almeno un terzo dei suoi componenti. In tali casi il Presidente dispone la convocazione entro il termine di 20 giorni dalla richiesta.

2. Alle sedute partecipano senza diritto di voto i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.

3. La convocazione è fatta mediante lettera recapitata a mano o inviata per raccomandata con A.R., almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta, ai singoli componenti ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la seduta, degli argomenti all'ordine del giorno, con la precisazione che il convocato ha diritto di prendere visione di tutti gli atti relativi agli argomenti in discussione fino alle ore 12 del giorno antecedente la convocazione.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a cinque giorni.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione che nel caso in cui non si raggiunga il quorum, ha luogo una seconda convocazione almeno 24 ore dopo la prima, con l'indicazione dell'ora e del giorno e col medesimo ordine del giorno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi dal componente più anziano presente.

5. Salvi i casi in cui nella legge o nel presente statuto non sia prevista una maggiore presenza, per la validità delle sedute è necessaria, in prima seduta, la maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, in seconda seduta, la presenza di un terzo dei componenti assegnati.

6. Salvi i casi in cui nella legge o nel presente statuto sia prevista una diversa maggioranza, per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti e delle quote di partecipazione.

Le deliberazioni sono pubblicate all'albo consortile per quindici giorni.

Art. 21

Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è formato da un numero di componenti variabile da tre a cinque, tra cui il Presidente del Consorzio, che lo presiede e ne coordina le attività, ed un membro direttamente nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

2. Il numero dei componenti è stabilito dall'Assemblea Generale, con deliberazione assunta prima dell'elezione del Presidente del Consorzio e degli altri componenti elettivi e con le maggioranze previste dall'articolo 9, comma 1, della legge regionale 24/12/2001, n. 38.

3. I membri di nomina assembleare sono eletti con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente del Consorzio, garantendo, ove possibile, l'elezione dei rappresentanti delle diverse associazioni di categoria produttive e degli Enti pubblici consorziati. Ove sia eletto Presidente del Consorzio o componente elettivo il membro

direttamente nominato dal Presidente della Giunta Regionale, quest'ultimo dovrà procedere a nuova designazione.

4. Il Comitato Direttivo dura in carica per lo stesso tempo della durata dell'Assemblea Generale.

5. Dopo la scadenza, prosegue l'attività fino alla nomina del nuovo Comitato Direttivo, per l'ordinaria amministrazione, per un tempo massimo di 60 giorni, decorsi i quali, se non si è provveduto al rinnovo, le funzioni vengono assunte da un Commissario Straordinario, nominato dal Presidente della Giunta Regionale, che dura in carica fino alla costituzione del nuovo Comitato Direttivo.

6. In caso di morte, dimissioni, ovvero altra causa per cui uno o più componenti elettivi dovessero cessare dall'incarico, si provvede alla loro sostituzione, con procedura urgente a cura dell'Assemblea Generale ed in tal caso i termini di cui ai commi precedenti sono ridotti della metà. Il nuovo componente dura in carica per il tempo che dura il Comitato Direttivo.

7. Con la stessa urgenza, vi provvede il Presidente della Giunta Regionale nel caso in cui dovesse cessare il componente da lui nominato.

8. Quando il numero dei membri del Comitato Direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

9. Il Comitato delibera con la maggioranza assoluta dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente.

Art. 22

Comitato Direttivo - Competenze

1. Sono di competenza del Comitato Direttivo i seguenti atti:
 - a) tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dallo statuto all'Assemblea, al Presidente o al Direttore Generale;
 - b) elegge nella prima seduta d'insediamento il Vice-Presidente;
 - c) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del Consorzio e lo svolgimento dei servizi;
 - d) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni legislative regionali vigenti in materia;
 - e) approva la proposta del Piano Economico Finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'Assemblea Generale, gli accordi di programma;

- f) stabilisce, nel rispetto della normativa e delle contrattazioni vigenti, il trattamento giuridico ed economico del personale;
- g) approva i regolamenti per cedere in proprietà ed in uso alle imprese gli immobili di cui il Consorzio ha acquisito la disponibilità;
- h) approva i regolamenti per l'utilizzazione, da parte delle imprese interessate, dei servizi, le modalità di concessione delle utenze e della riscossione dei canoni;
- i) nomina il Direttore Generale del Consorzio;
- l) delega il Presidente ad assumere provvedimenti di sua competenza per ragioni di urgenza ovvero relativamente a provvedimenti ripetitivi. Detti provvedimenti dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato Direttivo nella prima seduta successiva all'adozione degli stessi.

Art. 23

Il Presidente - Elezione

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale.
2. Ciascun rappresentante ha diritto ad un voto per ogni quota di partecipazione al fondo consortile posseduta.
3. Per la validità della seduta è necessaria, in prima convocazione, la maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati e dei due terzi delle quote di partecipazione e, in seconda convocazione, la maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
4. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei presenti e delle quote di partecipazione.
5. Dopo tre votazioni si procede a votazione di ballottaggio fra i due componenti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto chi riporta un numero di voti corrispondente alla maggioranza assoluta dei presenti.
6. Nell'avviso di convocazione è previsto il giorno in cui hanno luogo di seguito le tre votazioni e la data della seconda seduta in cui l'elezione ha luogo con la diversa maggioranza.

Art. 24

Il Presidente - Competenze

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.
2. Convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo e compila gli ordini del giorno.

3. Sovrintende agli atti esecutivi necessari per l'attuazione dei compiti del Consorzio e dispone, mediante direttive al Direttore Generale, il sollecito e corretto svolgimento dell'attività.

4. Può assumere, nei casi di motivata urgenza, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo. Tali provvedimenti sono sottoposti a ratifica dal Comitato Direttivo nella seduta immediatamente successiva alla data di assunzione. La mancata ratifica comporta la decadenza dell'atto, fatti salvi gli effetti *medio tempore* prodotti.

5. Prende le deliberazioni relative a :

- costituzione e cessazione rapporto di lavoro dei Dirigenti e degli eventuali consulenti su proposta del Direttore Generale.
- promuove e transige le liti attive e passive conferendo procura ai difensori.

Art. 25

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e da due membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti al relativo albo di cui alla legge n. 88/1992.

2. E' eletto dal Consiglio Regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

3. La durata del Collegio è pari a quella prevista per gli altri Organi.

4. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi cessati dalla carica per qualunque causa ed in tal caso percepiscono l'intero compenso spettante al membro effettivo. La sostituzione avviene con preferenza per la maggior età.

5. Nel caso dovessero ricorrere cause di ineleggibilità o di incompatibilità, a cura del Presidente ne viene data comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale perché sia attivata la procedura di decadenza e di sostituzione.

6. Il Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) esprime parere di legittimità sui bilanci e sui consuntivi mediante apposite relazioni dirette agli organi competenti;
- b) esprime, mediante relazione, il proprio parere sotto il profilo economico-finanziario sul programma pluriennale e sul Piano Economico Finanziario;
- c) controlla la regolarità della contabilità;
- d) partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea Generale;

e) segnala, con apposite relazioni alla Giunta Regionale, fatti o comportamenti che possono pregiudicare il buon andamento del Consorzio ai fini di provocare il potere di vigilanza di cui al successivo art. 27.

Art. 26

Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Comitato Direttivo nel rispetto delle modalità, criteri e requisiti di cui all'art. 8 lett. f) della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38.

2. Al Direttore Generale è riconosciuto il trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale vigente.

3. Nel caso di impedimento o assenza del Direttore Generale le funzioni sono svolte dal Vice Direttore nominato dal Comitato Direttivo.

4. Il Direttore Generale svolge tutti le funzioni riservate dalle leggi vigenti alla dirigenza generale che dalla legge e dallo statuto non siano riservate agli organi del Consorzio.

In particolare compete certamente al Direttore Generale:

a) l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che la legge e lo statuto non abbiano riservato agli Organi consortili;

b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, salvo delega dello stesso ad altro dirigente;

c) la predisposizione e lo svolgimento dei procedimenti di appalto e di concorso, la stipulazione dei contratti e tutte le altre funzioni conferite ai dirigenti generali dalla legislazione vigente;

d) esprimere pareri non vincolanti su tutte le delibere degli Organi consortili;

e) sovrintendere agli uffici e provvedere alla disciplina del personale;

f) proporre ai competenti organi del Consorzio le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali;

g) partecipare alle riunioni dell'Assemblea Generale e del Comitato Direttivo dei quali può svolgere, a sua richiesta, le funzioni di segretario;

h) essere a capo del personale nei cui confronti adotta tutti gli atti di gestione;

i) indire la conferenza dei servizi ogni qual volta si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi e comunque quando in una determinazione o provvedimento siano coinvolti interessi di più enti pubblici.

La conferenza è regolata dalle disposizioni della legge 24 novembre 2000, n. 340.

5. Il Direttore Generale, già formalmente nominato ed in servizio all'entrata in vigore della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, mantiene le funzioni sino alla normale cessazione del rapporto.

Art. 27

Funzioni di vigilanza della Regione e poteri

1. La vigilanza sull'attività del Consorzio è esercitata dalla Giunta Regionale, anche attraverso l'acquisizione delle necessarie informazioni dal Collegio dei Revisori dei Conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore e della pianificazione territoriale e la funzionalità del Consorzio.

2. Nell'esercizio del potere di vigilanza il Presidente della Giunta Regionale, oltre ad esercitare il potere sostitutivo previsto negli articoli precedenti, su proposta dell'Assessore all'Industria o segnalazione del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Industria, può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento del Consorzio;
- b) disporre, previa diffida, nei casi in cui non sia espressamente esclusa dallo statuto, che gli organi del Consorzio compiano gli atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari *ad acta*;
- c) provvedere allo scioglimento degli organi del Consorzio nominando un Commissario Straordinario che compie ogni atto utile a ricostituirli entro il termine perentorio di sei mesi dalla nomina, nei seguenti casi:

1. per mancato funzionamento dell'Assemblea a causa della impossibilità di costituire, in almeno due sedute, il numero minimo per deliberare;
2. per recesso di almeno due terzi dei soci;
3. per il compimento da parte degli organi di gravi violazioni di legge e regolamenti;
4. per inadempimenti reiterati su atti dovuti;
5. per gravi irregolarità nella gestione, tale da pregiudicare le finalità dell'Ente;
6. per disaccordo, persistente tra gli organi, di tale entità da pregiudicare l'operatività degli stessi e il raggiungimento delle finalità dell'Ente.

3. Nei casi di cui ai punti c.3), c.4), c.5) e c.6) del comma 2, previa istruttoria diretta ad accertare i fatti e gli atti, è formulata, a cura del Presidente della Giunta Regionale, diffida a rimuovere i comportamenti ed a ritirare gli atti entro dieci giorni ed in caso di mancata ottemperanza si provvede allo scioglimento ed alla nomina di un Commissario Straordinario

che provvede a rinnovare gli organi entro il termine perentorio di sei mesi. Le persone, facenti parte degli organi sciolti, che hanno dato occasione ai fatti oggetto dello scioglimento non possono essere nuovamente nominate.

4. Nei casi in cui non è possibile rinnovare gli organi per la mancata collaborazione di almeno la metà dei soci consorziati e nel caso in cui dovesse verificarsi dissesto economico e finanziario non ripianato dai soci consorziati, si provvede con successivo provvedimento del Presidente della Giunta Regionale, previa delibera della Giunta medesima, allo scioglimento e liquidazione del Consorzio.

5. I soci consorziati che ostacolano o ritardano la rinnovazione degli organi a seguito di scioglimento, previa diffida con termine di giorni quindici per adempiere, decadono dalla qualità di socio.

6. Nel caso in cui sia maturata la scadenza del Consorzio senza che si sia provveduto alla formale proroga, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Industria o autonomamente, procede alla nomina di un Commissario Straordinario di liquidazione.

Art. 28

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare ed ha quindi inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 29

Norme transitorie

Gli Enti già aderenti al Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Reggio Calabria sottoscrivono le quote di fondo consortile di cui al precedente articolo 15 entro 30 giorni dalla data di richiesta formulata dal Commissario Straordinario.

Decorso il termine di cui al comma precedente senza che il socio confermi la sottoscrizione, lo stesso si intende rinunciatario.

L'Assemblea Generale per la costituzione degli Organi è convocata a cura del Commissario Straordinario entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale che approva il presente Statuto.

Art. 30

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, nonché del Libro Quinto, Titolo X, Capo II del Codice Civile.

ENTI CONSORZIATI

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 - Regione Calabria | 22 - Comune Polistena |
| 2 - Amministrazione Provinciale | 23 - Comune Portigliola |
| 3 - Camera di Commercio I.A.A. | 24 - Comune Rizziconi |
| 4 - Comune Reggio Calabria | 25 - Comune Rosarno |
| 5 - Comune Anoia | 26 - Comune San Ferdinando |
| 6 - Comune Ardore | 27 - Comune San Giorgio Morgeto |
| 7 - Comune Bovalino | 28 - Comune San Lorenzo |
| 8 - Comune Bova Marina | 29 - Comune San Roberto |
| 9 - Comune Calanna | 30 - Comune Santa Cristina d'Aspromonte |
| 10 - Comune Campo Calabro | 31 - Comune Sant'Ilario dello Jonio |
| 11 - Comune Casignana | 32 - Comune Scilla |
| 12 - Comune Cittanova | 33 - Comune Seminara |
| 13 - Comune Condofuri | 34 - Comune Siderno |
| 14 - Comune Fiumara | 35 - Comune Stignano |
| 15 - Comune Gerace | 36 - Comune Taurianova |
| 16 - Comune Gioia Tauro | 37 - Comune Villa San Giovanni |
| 17 - Comune Grotteria | 38 - INTESA SANPAOLO SpA |
| 18 - Comune Locri | 39 - BANCA CARIME SpA |
| 19 - Comune Melito Porto Salvo | 40 - A.S.A.I.R.C. CONFINDUSTRIA |
| 20 - Comune Motta San Giovanni | 41 - Unione Provinciale Artigiani |
| 21 - Comune Palmi | 42 - Consorzio Bonifica Integrale
Area dello Stretto |



ASIREG

ASIREG

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Via Vittorio Veneto, 77
89121 Reggio Calabria, Italia

www.asireg.it asireg@asireg.it